# Progetto di fusione per incorporazione di

ULISSE 2 S.p.A.

in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

ex art. 2501 ter Codice civile

## 1. Società partecipanti alla fusione

#### Incorporante:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - capitale sociale interamente versato Euro 6.654.282.746,76 suddiviso in n. 10.844.097.796 azioni ordinarie senza valore nominale, n. 681.879.458 azioni privilegiate senza valore nominale e n. 18.864.340 azioni di risparmio senza valore nominale, iscritta nell'albo delle Banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6 ed iscritta al Registro Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo Bancario MONTEPASCHI, codice gruppo 1030.6 (di seguito anche "BMPS" o "Società incorporante")

#### Incorporanda:

ULISSE 2 S.p.A. con sede legale in Milano, Via Pontaccio, 10 – capitale sociale interamente versato Euro 100.000,00 suddiviso in n. 1.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13441220152 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, R.E.A. Milano n. 0154622, società di unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Società appartenente al Gruppo Bancario MONTEPASCHI – Codice Gruppo 1030.6 (di seguito anche "ULISSE 2" o "Società incorporanda").

### 2. Modifiche dello Statuto sociale della Società Incorporante

A seguito della fusione lo Statuto della Società incorporante non subirà modifiche e manterrà il testo vigente, allegato al presente progetto.

# 3. Disciplina: presupposti di legge

Trattandosi di società interamente posseduta, e non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 2501 *bis* (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento), non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 2501 *ter*, 1° comma, nn. 3), 4), 5), 2501 *quinquies* e 2501 *sexies*, ai sensi del successivo art. 2505 del Codice civile, fermo restando che la Società incorporante provvederà comunque alla relazione dell'organo amministrativo in ottemperanza agli obblighi imposti dal secondo comma dell'art. 70 del Regolamento degli Emittenti approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivi aggiornamenti ed in conformità con quanto disposto dall'Allegato 3A richiamato dal medesimo articolo.

4. Rapporto di cambio

Dal momento che la società incorporante detiene la totalità delle azioni della società incorporanda, la fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le azioni e non vi sarà

alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni.

Si precisa che la fusione di cui al relativo progetto avverrà sulla base delle Situazioni

Patrimoniali al 30 settembre 2011 delle società interessate.

5. Decorrenza degli effetti della fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504 bis del Codice civile, che potrà anche essere successiva alla data

dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile.

Le operazioni della Società incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al

bilancio dell'incorporante a partire dal 1° gennaio 2012, anno in cui l'atto di fusione avrà

efficacia nei confronti dei terzi.

6. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori

di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni cui

venga riservato un trattamento differenziato.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari per gli Amministratori delle Società partecipanti alla

fusione.

\*\*\*\*\*\*\*

Siena, 9 dicembre 2011

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

IL PRESIDENTE

Allegati: Statuto Società Incorporante